

8

Assegno a lei se è malata anche se percepisce già un reddito

Corte di Cassazione Ordinanza n.13681 Sez. I 9 Settembre 2022

Lei incassa l'assegno di divorzio se è malata nonostante sia già titolare di un reddito. Ciò perché in questi casi il parametro prevalente è proprio la sproporzione fra le due posizioni economiche.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una ordinanza leggibile in fondo alla pagina, ha respinto il ricorso di un uomo condannato in secondo grado a versare l'assegno alla moglie malata.

Lui si era difeso sostenendo che lei era proprietaria di un immobile e titolare di un reddito tutto suo.

Gli Ermellini hanno spiegato che giustamente in appello è stato affermato che, in via generale, la quantificazione dell'assegno divorzile deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 ma, nel caso di specie, in considerazione della particolare situazione di salute in cui versava la ex moglie, si doveva dare rilievo, in principalità, al consistente divario reddituale esistente.

Per la Cassazione, è pertanto evidente che il giudice di appello di merito ha tenuto conto di tutti i parametri menzionati nell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, attribuendo motivatamente rilievo ad alcuni e non ad altri.

D'altronde, nel quantificare l'assegno di divorzio, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della L. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

La differenza di reddito non fa aumentare l'assegno senza prova dei sacrifici professionali della ex

Corte di Cassazione Ordinanza n.21751/22 8 Luglio 2022 sez. I

La notevole differenza di reddito tra i coniugi divorziati non fa aumentare l'assegno senza prova dei sacrifici professionali della ex. L'entità dei guadagni della persona obbligata non giustifica, infatti, la corresponsione di un mantenimento proporzionato alle sue sostanze.

Lo ha ricordato la Cassazione (il documento è consultabile in fondo all'articolo) che ha respinto il ricorso di una donna che aveva chiesto di rideterminare l'assegno a lei riconosciuto dalla corte d'appello. In particolare la ricorrente ha sostenuto che il collegio di secondo grado non avrebbe valorizzato la componente compensativa tenendo conto della notevolissima entità dei patrimoni.

La Suprema corte, nel respingere la domanda, ha ricordato che l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al progresso tenore di vita familiare, ma in misura anzitutto idonea a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali. La funzione equilibratrice del reddito non è quindi finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ne consegue che la differenza reddituale, coesistente alla ricostruzione del "tenore di

Non basta che lei si sia dedicata ai figli per condannare lui pagarle l'assegno

Corte di Cassazione Ordinanza n.29920/22 del 13/10/2022 sez. VI

L'assegno di divorzio in favore della ex non scatta solo perché lei ha lavorato part-time per dedicarsi alla famiglia.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con un'ordinanza leggibile in fondo alla pagina, ha accolto il ricorso di un ex marito.

Il ragionamento dei Supremi giudici parte dal principio generale per cui condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi — che vale unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, i giudici di Ancona hanno ravvisato nell'attività domestica svolta da lei la causa determinante della esigenza di riequilibrio delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, al fine di giustificare l'attribuzione a suo favore di una quota dei redditi percepiti da lui grazie alla sua attività professionale di medico, a prescindere da allegazione e prova da parte della signora delle verosimili e concrete prospettive professionali, e potenzialità reddituali, frustrate per effetto della sua scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività domestica.

Si tratta di un automatismo valutativo che rivela falsa applicazione del parametro normativo di riferimento, dal quale non è possibile enucleare una funzione compensativa dell'assegno divorzile nei termini ipotizzati nella sentenza impugnata, che avvalorà l'idea — priva di riscontri normativi — secondo cui l'attività prestata per la famiglia sia divenuta ex-post ingiustificata a seguito della cessazione del rapporto matrimoniale e, in tesi, di per sé meritevole di indennizzo.

**Cassazione Civile, Sez. I, Ord, 9 Maggio 2022
n.14582**

Il caso

In seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva stabilito un assegno divorzile a carico dell'ex marito e a beneficio dell'ex moglie sulla base della documentata differenza tra la situazione patrimoniale dei due. Entrambi lavoravano ma la signora percepiva uno stipendio nettamente inferiore a quello del marito. Il Tribunale inoltre aveva tenuto in particolare considerazione nella sua pronuncia il contributo fornito dalla donna alla conduzione familiare per tutto il corso della vita matrimoniale, durata per quasi trent'anni e arricchita dalla nascita di 4 figli. L'uomo ricorreva in Corte d'Appello sostenendo di aver versato alla ex moglie delle somme finalizzate all'acquisto di un immobile. In considerazione di ciò la Corte territoriale riduceva la somma spettante alla donna, ma **confermava il diritto della stessa a percepire l'assegno.**

Contro tale sentenza l'ex marito proponeva ricorso in Cassazione.

La Corte con una sentenza chiara e concisa respinge il ricorso.

Cassazione

La ex ha diritto all'assegno di divorzio se di "comune accordo" ha lasciato la professione per i figli

Irrilevante che il matrimonio abbia avuto una durata medio breve e che lei aveva ancora un'età per entrare nel mondo del lavoro

MERCOLEDÌ 01 GIUGNO 2022



La ex moglie ha diritto all'assegno di divorzio se «di comune accordo» con il marito ha lasciato la professione che svolgeva per dedicarsi alla famiglia.

Non solo. È irrilevante che la durata del matrimonio sia stata medio breve e che lei avrebbe potuto reinserirsi nel mondo del lavoro.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una sentenza ~~leggibile~~ *in fondo a questa pagina*, ha respinto il ricorso di un magistrato che chiedeva la revoca dell'assegno di divorzio in favore della ex moglie, avvocato del libero foro.

Sempre gli stessi i principi richiamati dagli Ermellini che sembrano "plasmabili" a seconda del caso cui il Collegio si trova di fronte.

Nelle lunghe motivazioni è stato infatti ricordato che "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate".

È infatti richiesto l'accertamento "dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ma anche che in tale prospettiva debbono essere applicati i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono quindi il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione".

Debora Alberici

Assegno di divorzio alla ex anche se lavora in nero

Corte di Cassazione Ordinanza n.29627 del 11 Ottobre 2022 sez. I

La ex moglie ha diritto all'assegno di divorzio anche se lavora in nero.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una ordinanza leggibile in fondo alla pagina, ha respinto il ricorso di un uomo presentato contro la ex che faceva la colf dopo aver lasciato il lavoro per dedicarsi ai figli.

Sulla decisione degli Ermellini hanno pesato gli ormai consolidati principi che vedono nell'assegno di divorzio una funzione assistenziale, comparativa e compensativa.

Infatti, precisano i Supremi giudici, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Cassazione

Assegno di divorzio alla ex anche se lavora in nero

Respinto il ricorso di lui contro la donna che faceva la colf dopo aver lasciato il lavoro per dedicarsi ai figli

MARTEDI' 11 OTTOBRE 2022



La ex moglie ha diritto all'assegno di divorzio anche se lavora in nero.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una ordinanza leggibile in fondo alla pagina, ha respinto il ricorso di un uomo presentato contro la ex che faceva la colf dopo aver lasciato il lavoro per dedicarsi ai figli.

Sulla decisione degli Ermellini hanno pesato gli ormai consolidati principi che vedono nell'assegno di divorzio una funzione assistenziale, comparativa e compensativa.

Infatti, precisano i Supremi giudici, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.

Debora Alberici

(*Omissis*)

FATTO

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 2018, ha rigettato il gravame di B.L. avverso l'impugnata sentenza che aveva posto a suo carico il pagamento di un assegno divorzile di Euro 20000,00 mensili (lordi), in favore dell'ex moglie Ba.Pa., sulla base delle seguenti circostanze: la Ba. aveva 54 anni circa, aveva abbandonato l'attività di igienista dentale da oltre 18 anni dopo la nascita del figlio (per il quale il B. corrispondeva un contributo di Euro 5000,00 al mese), non svolgeva attività lavorativa e le possibilità di trovare un nuovo lavoro erano molto scarse; era invalida e le sue condizioni di salute erano precarie; il marito le aveva donato una villa a (OMISSIS), del valore di Euro 750000,00, ma era una casa di vacanze inidonea a permetterle di vivere autonomamente; l'appellante non aveva fornito prova di altre fonti di reddito della Ba.; invece i redditi di B.L., amministratore delegato della ERG, erano molto elevati, pari complessivamente a Euro 4.493.185,00 all'anno. Pertanto, in considerazione della rilevante disparità della situazione economica delle parti e della durata del matrimonio (oltre venti anni), l'attribuzione dell'assegno nell'importo indicato era giustificato, essendo idoneo a consentire alla Ba. di condurre una "esistenza dignitosa" e importando per il B. un sacrificio "non particolarmente gravoso".

Avverso questa sentenza B.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui si oppone la Ba.. Le parti hanno presentato memorie.

DIRITTO

1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere attribuito l'assegno divorzile, senza che la Ba. avesse assolto all'onere di fornire prova dell'impossibilità di trovare una occupazione lavorativa, non avendo nemmeno allegato di avere cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro come igienista dentale, né di essere inidonea all'attività lavorativa per motivi di salute e per avere ritenuto che l'appellante non avesse provato ulteriori fonti di reddito della Ba., con l'effetto di invertire il criterio legale dell'onere della prova, essendo a carico del richiedente l'onere di provare di avere diritto all'assegno.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per avere ritenuto apoditticamente che la Ba. non potesse riprendere la sua precedente attività lavorativa, che consisteva in una professione che implicava un'attività (di igienista dentale) non soggetta a rapida obsolescenza; per avere fatto surrettizia applicazione del criterio del tenore di vita matrimoniale, come si desumeva dal fatto che la Corte d'appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che esplicitamente aveva fatto applicazione di quel criterio per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno; per avere omesso di valutare il profilo dell'indipendenza economica della Ba., concentrando l'attenzione soltanto sui redditi del B. (tra l'altro sovrastimati) e omettendo di valutare se la richiedente versasse in una situazione di impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18838/2018 proposto da:
avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicata il 05/04/2018;

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 2018, ha rigettato il gravame di B.L. avverso l'impugnata sentenza che aveva posto a suo carico il pagamento di un assegno divorzile di Euro 20000,00 mensili (lordi), in favore dell'ex moglie Ba.Pa., sulla base delle seguenti circostanze: la Ba. aveva 54 anni circa, aveva abbandonato l'attività di igienista dentale da oltre 18 anni dopo la nascita del figlio (per il quale il B. corrispondeva un contributo di Euro 5000,00 al mese), non svolgeva attività lavorativa e le possibilità di trovare un nuovo lavoro erano molto scarse; era invalida e le sue condizioni di salute erano precarie; il marito le aveva donato una villa a (OMISSIS), del valore di Euro 750000,00, ma era una casa di vacanze inidonea a permetterle di vivere autonomamente; l'appellante non aveva fornito prova di altre fonti di reddito della Ba.; invece i redditi di B.L., amministratore delegato della ERG, erano molto elevati, pari complessivamente a Euro 4.493.185,00 all'anno. Pertanto, in considerazione della rilevante disparità della situazione economica delle parti e della durata del matrimonio (oltre venti anni), l'attribuzione dell'assegno nell'importo indicato era giustificato, essendo idoneo a consentire alla Ba. di condurre una "esistenza dignitosa" e importando per il B. un sacrificio "non particolarmente gravoso".

Avverso questa sentenza B.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui si oppone la Ba.. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere attribuito l'assegno divorzile, senza che la Ba. avesse assolto all'onere di fornire prova dell'impossibilità di trovare una occupazione lavorativa, non avendo nemmeno allegato di avere cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro come igienista dentale, nè di essere inidonea all'attività lavorativa per motivi di salute e per avere ritenuto che l'appellante non avesse provato ulteriori fonti di reddito della Ba., con l'effetto di invertire il criterio legale dell'onere della prova, essendo a carico del richiedente l'onere di provare di avere diritto all'assegno. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per avere ritenuto apoditticamente